

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 12/03/2015)

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Costituzione della commissione
- Art. 3 - Prima riunione
- Art. 4 - Compiti della commissione
- Art. 5 - Audizioni
- Art. 6 - Ordine del giorno
- Art. 7 - Segretario della commissione
- Art. 8 - Convocazione della commissione
- Art. 9 - Validità delle sedute e funzionamento
- Art. 10 - Riservatezza
- Art. 11 - Verbali
- Art. 12 - Sostituzioni
- Art. 13 - Leggi e regolamenti
- Art. 14 - Pubblicità del regolamento
- Art. 15 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento della commissione consiliare permanente di controllo e garanzia quale organo interno del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento viene emanato in applicazione dell'art. 17 dello Statuto Comunale.

## **Art. 2 - Costituzione della commissione**

1. La commissione consiliare di controllo e garanzia viene nominata nella prima seduta susseguente all'insediamento del Consiglio Comunale.
2. La commissione è composta da soli consiglieri comunali in carica.
3. I membri della commissione designati dai rispettivi capigruppo sono comunicati al Sindaco nella stessa seduta della nomina.
4. La commissione è costituita da cinque consiglieri di cui due della minoranza, a garanzia della rappresentanza di tutti i gruppi consiliari esistenti all'atto di insediamento.
5. Il Sindaco e gli assessori comunali non possono fare parte della commissione.

## **Art. 3 - Prima riunione**

1. La prima riunione della commissione di controllo e garanzia è indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla costituzione.
2. Nella prima seduta viene messo all' o.d.g. la nomina del Presidente e del vice-Presidente.
3. Il Presidente è scelto - come dettato dall'art. 17 dello Statuto comunale - tra i consiglieri di minoranza. Il vice Presidente è scelto tra i consiglieri di maggioranza.
4. A parità di voti risulta eletto il consigliere che ha ricevuto più preferenze all'ultima elezione.
5. Le votazioni - distinte tra loro - sono effettuate con voto palese a maggioranza dei voti dei componenti.

## **Art. 4 - Compiti della commissione**

1. La commissione concorre con il Consiglio Comunale nei compiti di controllo, politico-amministrativo di tutte le attività dell'Ente. In particolare la commissione ha potere di verifica su:
  - la corretta applicazione dei principi di cui alla legge 7/8/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
  - i tempi e le modalità di esecuzione delle deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale;
  - la corretta e tempestiva informazione dei cittadini da parte dell'Ente;
  - la corretta applicazione della procedura di assegnazione degli incarichi professionali e degli appalti che devono rispettare le normative di Legge vigenti e successive modifiche ed integrazioni;
  - la regolare attuazione di convenzioni ed accordi di programma stipulati con soggetti pubblici e privati;
  - la tempestività delle risposte del Sindaco alle istanze e petizioni ed alle interrogazioni ed interpellanze popolari;
  - le deliberazioni in materia di regolamento degli uffici e dei servizi;
  - gli atti deliberativi;
  - le determinazioni dirigenziali;
  - il regolare svolgimento nei rapporti delle forme di partecipazione diretta con i cittadini;
  - ogni altra funzione di controllo e garanzia assegnatagli dal Consiglio comunale.
2. La Commissione ha diritto ad ottenere dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, dai Dipartimenti, dagli Uffici e Servizi, le informazioni, notizie, dati ed atti relativi all'azione amministrativa comunale, per l'espletamento del suo mandato.
3. La Commissione può effettuare audizioni di soggetti esterni ai suoi membri, in grado di riferire su fatti e circostanze utili all'indagine, può avvalersi di consulenti e tecnici esperti nelle materie oggetto dell'esame, all'uopo convocati e/o nominati dal Presidente, previo parere dei membri della Commissione, purché ciò non comporti una spesa per l'Ente.

4. Sulle materie di competenza la commissione di controllo e garanzia riferisce al Consiglio Comunale almeno una volta l'anno secondo modalità concordate tra il Sindaco ed il Presidente della commissione.

#### **Art. 5 - Audizioni**

1. La commissione ha la facoltà di procedere all'audizione con l'obbligo degli stessi - se invitati - a partecipare:
  - dei consiglieri comunali;
  - degli amministratori dell'Ente;
  - del Segretario Comunale;
  - dei dipendenti comunali;
  - dei rappresentanti del Comune in altri organismi;
  - del revisore dei conti.
2. La commissione può richiedere relazioni scritte al funzionario competente per materia, il quale è tenuto a provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La commissione acquisisce tutta la documentazione ritenuta comunque necessaria al fine dell'espletamento delle proprie funzioni.

#### **Art. 6 - Ordine del giorno**

1. Il Presidente della commissione fissa l' o.d.g. anche sulla base delle proposte di cui al secondo comma.
2. Le proposte di inserimento di argomenti prioritari dell'o.d.g. della commissione possono essere avanzate da ciascuno dei membri della commissione e dal Consiglio sulla base di atti di indirizzo dallo stesso approvati.

#### **Art. 7 - Segretario della commissione**

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal consigliere più giovane di età. Compiti del segretario sono:

- redigere gli inviti per le riunioni su indicazione del Presidente;
- acquisire tutti gli atti di cui all' Art. 4;
- assicurare l'organizzazione del protocollo e dell'archivio della commissione;
- assistere il Presidente in ogni attività inerente il funzionamento della commissione.

#### **Art. 8 - Convocazione della commissione**

1. La commissione può essere convocata dal Presidente, anche su richiesta del Sindaco o di almeno tre dei suoi componenti.
2. L'avviso della convocazione deve indicare il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. L'avviso di convocazione delle riunioni deve essere trasmesso almeno quattro giorni lavorativi prima di quello stabilito per le riunioni tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale.
4. L'avviso va trasmesso:
  - ai componenti della commissione;
  - al Sindaco.
5. Gli atti relativi agli argomenti trattati devono essere messi a disposizione degli interessati dei membri contestualmente allo svolgimento della seduta.

#### **Art. 9 - Validità delle sedute e funzionamento**

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti dei gruppi consiliari che rappresentano almeno i quattro quinti dei consiglieri in carica.
2. I membri della commissione hanno diritto di parola ed esprimono ciascuno un voto.

3. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammessi documenti di minoranza che sono allegati al documento approvato e trasmessi unitamente a questo al Sindaco il quale ne dispone la discussione in sede assembleare entro trenta giorni.
4. La commissione approva entro il trenta giugno una relazione annuale della propria attività che viene consegnata al Sindaco.
5. Relazioni specifiche possono essere redatte dalla commissione su determinati argomenti e consegnate al Sindaco senza limitazioni di tempo. Sono ammesse relazioni di minoranza con le modalità di cui al comma 4.
6. Il Sindaco ne dispone l'iscrizione all'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio Comunale, per la discussione e votazione con le modalità di voto previste per gli atti. Sulle stesse è ammessa la presentazione di emendamenti.

#### **Art. 10 - Riservatezza**

1. Le sedute della commissione sono riservate. Tutti i membri della commissione sono tenuti alla riservatezza in ordine alla documentazione acquisita e agli atti prodotti fino al momento della discussione in Consiglio comunale.

#### **Art. 11 - Verbali**

1. I verbali delle riunioni della commissione sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. In questa fase i componenti la commissione possono richiedere rettifiche ed integrazioni.
2. I membri della Commissione che non condividano quanto deliberato a maggioranza, possono chiedere al segretario di verbalizzare le ragioni del proprio dissenso.

#### **Art. 12 - Sostituzioni**

1. I componenti che decadono dallo status di consigliere comunale decadono automaticamente da membro della commissione.
2. Cessano dallo status di membro anche i consiglieri che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.
3. Alle sostituzioni - anche motivate da dimissioni da componente provvede il Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'atto di decadenza con le modalità previste nell'Art. 2.
4. In caso di impedimento ciascun componente ha la facoltà di farsi sostituire, se possibile, da altro consigliere dello stesso gruppo con apposita delega regolarmente firmata dall'interessato.

#### **Art. 13 - Leggi e regolamenti**

1. Per quanto non espressamente previsto nel vigente regolamento valgono le normative di cui a:
  - Testo Unico sugli Enti locali D. Lgs. 267/00;
  - Statuto Comunale;
  - Regolamento del Consiglio comunale;
  - Leggi vigenti in materia.

#### **Art. 14 - Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Asciano.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.